

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 58/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 16 settembre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Dott. Giorgio Cherubini, Avv. Alessandro Luciano – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALC. CONDOLUCI VICENZO, AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.6.2012 SEGUITO GARA “TORNEO AMATORI” CALCIO MEDMA/CENTRO TIM ROSARMO DEL 24.5.2010 (Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 159 dell’8.6.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal calciatore Vincenzo Condoluci. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CENTRO TIM ROSARNO, AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.6.2012 SEGUITO GARA “TORNEO AMATORI” CALCIO MEDMA/CENTRO TIM ROSARMO DEL 24.5.2010 (Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 159 dell’8.6.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Centro Tim Rosarno di Rosarno (Reggio Calabria). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. A.C. COMERCONI 2005 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CONTARTESE BRUNO FINO AL 21.12.2010 SEGUITO GARA REAL SPILINGA/COMERCONI 2005 DEL 18.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia – Com. Uff. n. 60 del 21.4.2010 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 154 del 25.5.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.C. Comerconi 2005 di Nicotera (Vibo Valentia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Alfonso Celotto, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario

4) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL G.S.D. LUISIANA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.5.2012, INFLITTA AL SIG. RESCONI GIANFRANCO SEGUITO GARA DI PLAY-OUT CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES LUISIANA/CASALMAIOCCO DEL 29.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. nn. 45bis e 46 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 48 del 17.6.2010)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal G.S.D. Luisiana di Pandino (Cremona), annulla la decisione impugnata e rimette gli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia per l'esame del merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. SQUARCINI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.12.2010 SEGUITO GARA FRATRES PERIGNANO/SPORTING CLUB CAPANNE DELL'11.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 59 del 15.4.2010 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 69 del 13.5.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal signor Squarcini Luca. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'U.S.D. SUSEGANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2014 INFLITTA AL CALC. CENEDESE LORENZO (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 20/CS del 30.6.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'U.S.D. Susegane di Susegana (Treviso). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3° Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Vincenzo Fortino, Avv. Federico Scalingi, Prof. Paolo Tartaglia, Dott. Carmine Volpe – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

7) RICORSO DELL'A.S.D. POL. VIRIBUS UNITIS S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. DELLA CORTE ANTONIO;**
- **AMMENDA DI €2.500,00 ALLA RECLAMANTE,**
INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ART. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL'ART. 107, COMMA 6 N.O.I.F. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 2/CDN del 5.7.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Pol. Viribus Unitis S.r.l. di Somma Vesuviana (Napoli). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

8) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'U.S.D. PIEVESE AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 3 ALLA SIG.RA BAGLIONI SERENELLA, PRESIDENTE U.S.D. PIEVESE;**
- **AMMENDA DI €1.500,00 ALLA RECLAMANTE,**
INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 10 C.G.S., 96 N.O.I.F. E 4, COMMA 2 C.G.S. – NOTA 8598/421PF09 10/MS/VDB DEL 7.6.2010 (Delibera Commissione Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 134 del 28.5.2010 – Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 29.7.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'U.S.D. Pievese di Città della Pieve (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'A.S.D. ATLETICO PIAZZE AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER MESI 1 AL CALCIATORE BACIOCCOLA JACOPO;**
- **INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. REALI VITTORIO, PRESIDENTE A.S.D. ATLETICO PIAZZE;**
- **AMMENDA DI €500,00 ALLA RECLAMANTE,**
INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 10 C.G.S., 96 N.O.I.F. E 4, COMMA 2 C.G.S. – NOTA 8598/421PF09 10/MS/VDB DEL 7.6.2010 (Delibera Commissione Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 134 del 28.5.2010 – Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 29.7.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.S.D. Atletico Piazze di Cetona (Siena). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 16 settembre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete